

Lo Statuto confederale

1981

ASN-Cisl 

Preambolo.
Patto di unificazione
delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali rese libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che — convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche — vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti

fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della Nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso all'istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la mi-

- giore qualificazione della mano d'opera;
4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della Nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950.

Capitolo I. Principi e scopi

Articolo 1

È costituita la Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) con sede in Roma.

Articolo 2

La Confederazione italiana sindacati lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi Società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi della organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici ed una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono, sul piano interno, mediante:

- a. la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produt-

tiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;

b. la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;

c. l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese;

sul piano internazionale mediante:

a. la solidarietà internazionale dei Sindacati lavoratori liberi e democratici;

b. l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; e afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna, e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi ed ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e la elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori all'organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

La Confederazione provvede a:
fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;

rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;

esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale tra le associazioni di categoria;

programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;

designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;

promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;

promuovere, coordinare e controllare l'attuazione ai vari livelli della Organizzazione degli indirizzi confederali;

regolare i rapporti tra organismi verticali e dirimerne i conflitti; realizzare i necessari interventi:

sugli organismi nazionali di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali; sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui sopra, nonché per promuoverne l'efficienza;

rappresentare le Federazioni di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:

a. dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;

b. dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;

c. dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

Capitolo II. Costituzione

Articolo 4

Fanno parte della Confederazione le Federazioni nazionali di categoria di 1^a affiliazione. Queste, a loro volta, possono aggregare Federazioni o Sindacati nazionali di 2^a affiliazione.

Le Federazioni di categoria di 1^a affiliazione che siano am-

messe, secondo le procedure di cui al successivo articolo 6, devono ispirarsi nel loro statuto e nella loro azione ai principi esposti nell'articolo 2.

Spetta alle Federazioni nazionali di categoria di 1^a affiliazione, in uno con le aggregate Federazioni o Sindacati nazionali di 2^a affiliazione il compito di:

- a. promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali: Sindacato territoriale (St) e Federazione sindacale regionale (Fsr) in corrispondenza — rispettivamente — delle Ust e delle Usr;
- b. attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale;
- c. procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro ai diversi livelli di competenza;
- d. presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore nel quadro degli indirizzi confederali;
- e. esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni di categoria in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni degli organismi sindacali cui aderiscono, di enti o dei pubblici poteri;
- f. promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli dell'Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Per il conseguimento di detti fini le Federazioni nazionali di 1^a affiliazione esercitano le seguenti competenze:

- eleggere nei loro congressi di St, Fst e Federazioni nazionali i delegati ai congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare di norma con il proprio segretario generale alle riunioni degli organismi delle Federazioni o Sindacati di 2^a affiliazione, a tutti i livelli, per conseguire il coordinamento e la omogeneità delle decisioni;
- stabilire, nel proprio Consiglio generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;

- esercitare le funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna attraverso il Collegio dei probiviri;
- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli ed in quelle nazionali delle Federazioni o Sindacati di 2^a affiliazione. Le decisioni relative a queste ultime vanno sottoposte

al Comitato esecutivo confederale che le ratifica con maggioranza qualificata dei 2/3.

Il Collegio dei probiviri sarà eletto dal Consiglio generale della Federazione di 1^a affiliazione e avrà giurisdizione e competenza anche sulle Federazioni o Sindacati di 2^a affiliazione.

Le strutture regionali delle Federazioni (Fsr) fanno parte delle Unioni sindacali regionali (Usr), quelle territoriali (St) fanno parte delle strutture unionali corrispondenti (Ust) secondo i criteri stabiliti dagli statuti e dai regolamenti delle Unioni sindacali regionali (Usr).

Articolo 5

La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni sindacali regionali (Usr) e queste a loro volta in unioni sindacali territoriali (Ust). Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui al precedente articolo 3 e costituiscono istanza congressuale.

Le unioni sindacali territoriali (Ust) possono articolarsi in Sezioni zonali o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le sezioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

Articolo 6

Le Federazioni di categoria o organismi simili che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria confederale, corredata dai documenti indicati nel Regolamento di attuazione e dalla dichiarazione di aver preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e di impegnarsi ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello confederale.

L'ammissione ed il relativo inquadramento sono deliberati dal Comitato esecutivo e convalidati dal Consiglio generale scaduti i termini di cui al comma seguente.

Contro le deliberazioni del Comitato esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Articolo 7

Le singole Federazioni di categoria di 1^a affiliazione debbono informare la Segreteria confederale di tutte le modifiche apportate al loro statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e presentare i loro bilanci.

La Segreteria confederale ha facoltà di verifica.

Articolo 8

Le radiazioni delle Federazioni di categoria di 1^a affiliazione, per grave e ripetuta inosservanza delle norme statutarie, sono pronunciate dal consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei presenti.

Articolo 9

Le disaffiliazioni delle Federazioni di 1^a affiliazione possono essere decise solo dal rispettivo Congresso, convocato con apposito ordine del giorno.

Articolo 10

Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni di categoria di 1^a affiliazione disaffiliatesi o radiate rimangono acquisite dalla Confederazione.

Articolo 11

L'ammissione dei sindacati è deliberata dal Consiglio generale della rispettiva Federazione nazionale di categoria di 1^a affiliazione e convalidata dal Comitato esecutivo confederale. Contro la mancata ammissione o la mancata convalida è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Consiglio generale confederale.

Capitolo III. Organi della Confederazione

Articolo 12

Sono organi della Confederazione:

1. il Congresso confederale;
2. il Consiglio generale;
3. il Comitato esecutivo;
4. la Segreteria confederale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei pibiviri.

Il Congresso confederale

Articolo 13

Il Congresso confederale è l'organo massimo deliberante della Cisl. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie. A metà del periodo intercorrente tra due Congressi ha luogo l'assemblea generale dei quadri delle Organizzazioni categoriali e territoriali per l'esame dell'andamento dell'attività della Organizzazione.

La periodicità dei Congressi di Federazioni nazionali e delle loro organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati regionali di categoria. Le Unioni sindacali regionali sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 14

Il Congresso confederale è composto per il 50% dai delegati eletti nei congressi delle Federazioni nazionali di categoria di 1^a affiliazione e per il restante 50% dai delegati eletti nei congressi delle Unioni sindacali regionali.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Articolo 15

Partecipano al Congresso confederale con propri delegati le Federazioni di categoria di 1^a affiliazione e le Unioni sindacali regionali che sono in regola con il tesseramento confederale.

Articolo 16

L'ordine del giorno del Congresso confederale è fissato dal Consiglio generale su proposta della Segreteria confederale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione.

Articolo 17

Il Congresso confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria. Elegge a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio generale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Il Consiglio generale

Articolo 18

Il Consiglio generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elegge nel suo seno: prima la Segreteria confederale, poi il Comitato esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria confederale sottoporrà al Congresso, nonché il bilancio della Confederazione.

Convalida le ammissioni e la radiazione di cui all'articolo 6 e delibera sui ricorsi di cui agli articoli 11 e 21. Emanata il Regolamento della Confederazione. Pronuncia le radiazioni di cui all'articolo 8.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 19

Il Consiglio generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria confederale.

Articolo 20

Il Consiglio generale è costituito:

- a.* da un rappresentante per ogni Federazione nazionale di categoria di 1^a affiliazione nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;
- b.* da n. 49 rappresentanti di Federazione nazionale di categoria di 1^a affiliazione. Il riparto risulta dal numero dei quozienti, neces-

sari per l'azione di ciascun rappresentante, contenuti nel numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nell'anno valido per il Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 49 il numero complessivo di iscritti alla Cisl nell'anno valido per il Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

c. da un rappresentante per ogni regione o provincia a statuto autonomo nella persona del dirigente sindacale responsabile comunque denominato;

d. da n. 45 rappresentanti delle regioni e province a statuto autonomo. I rappresentanti regionali nel Consiglio generale sono ripartiti con lo stesso meccanismo di cui alla lettera *b*, ma con un quoziente ottenuto dividendo per 45 il numero complessivo di iscritti;

e. da n. 102 membri eletti dal Congresso; possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* del presente articolo;

f. dai presidenti di Enti della Cisl (Cenasca-Ial-Etsi-Inas) eletti dal Consiglio generale.

I rappresentanti di cui alle lettere *b* e *d* sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal Congresso di cui alla lettera *e*, questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I rappresentanti di cui alla lettera *f* sono nominati dal Consiglio generale nella prima sessione successiva al Congresso e non sono eleggibili a cariche esecutive.

Il Consiglio generale si articola in Commissioni per specifiche competenze di lavoro. Le Commissioni hanno funzioni deliberative sulle materie che il Consiglio generale delega alla loro competenza.

Il Comitato esecutivo

Articolo 21

Il Comitato esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio generale stesso si articola.

Delibera sulle ammissioni delle Federazioni nazionali di cate-

goria di 1^a affiliazione e convalida le ammissioni delle Federazioni o dei Sindacati nazionali di 2^a affiliazione.

Il Comitato esecutivo decide sui conflitti tra Unioni, tra queste e le Federazioni.

È competente a decidere in prima istanza secondo le procedure di cui al Regolamento e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti sulle sanzioni disciplinari che riguardano dirigenti sindacali membri del Consiglio generale confederale.

In questi casi è competente a giudicare in seconda istanza lo stesso Consiglio generale confederale.

Le sanzioni sono le stesse che commina il Collegio probivirale confederale, al quale è riservata la fase istruttoria. Per tutti gli altri dirigenti, compresi i membri dei Consigli generali, delle Federazioni nazionali di categoria di 1^a affiliazione o dei Sindacati nazionali di 2^a affiliazione e per gli operatori sindacali, oltretutto per i soci, le sanzioni disciplinari restano di competenza dei Collegi dei probiviri.

Approva il bilancio della Confederazione. Approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della Confederazione. Ratifica i bilanci degli Enti Cisl, approva gli statuti e la relazione morale degli Enti medesimi.

Convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l'ordine del giorno.

Nomina il direttore del periodico ufficiale della Confederazione « Conquiste del Lavoro ».

Decide in materia di inquadramento dei Sindacati e delle Federazioni di categoria, nonché delle loro operazioni di riagggregazione.

Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Esso si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria confederale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 22

Il Comitato esecutivo è composto:

- a. da n. 45 membri eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b. dai componenti la Segreteria confederale.

La Segreteria confederale

Articolo 23

La Segreteria confederale è composta:

- a. dal Segretario generale;
 - b. dal Segretario generale aggiunto;
 - c. da Segretari;
- eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio generale fissa il numero dei Segretari secondo le esigenze funzionali.

Articolo 24

La Segreteria confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione.

Costituisce un settore specifico di attività confederale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario confederale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Confederazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria confederale predispose per il Congresso la relazione morale della Confederazione ed il bilancio da sottoporre al Consiglio generale secondo quanto previsto dall'articolo 18.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Confederazione; il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale.

Il Collegio dei sindaci

Articolo 25

Il Collegio dei sindaci provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2.397 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei sindaci è composto da n. 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Consiglio generale, nella sua prima riunione dopo lo svolgimento del Congresso, a maggioranza di 2/3 dei presenti senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto.

Nella votazione si esprimono tante preferenze per quanti sono i membri da eleggere.

Qualora dopo due votazioni non si sia raggiunto il quorum richiesto per tutti i membri da eleggere, si procede ad una successiva votazione esprimendo un numero di preferenze pari ai 2/3 degli eleggibili. Saranno eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo. Il Collegio confederale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli Enti della Cisl.

I Collegi dei probiviri

Articolo 26

I Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali di 1^a affiliazione, delle Unioni sindacali regionali sono organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Essi hanno il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltretutto di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci, tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

I Collegi dei probiviri della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria di 1^a affiliazione sono, inoltre, competenti a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Articolo 27

Sono competenti in prima istanza:

- a. per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei probiviri

delle Federazioni nazionali di 1^a affiliazione;

b. per tutti gli altri casi i Collegi dei probiviri delle Unioni sindacali regionali salvo quelli in cui è competente a decidere in prima istanza il Collegio confederale. Oltre ai compiti previsti per i Collegi categoriali od unionali, il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei Collegi suddetti.

Articolo 28

I Collegi dei probiviri sono composti ciascuno da 5 membri, eletti dal Consiglio generale nella sua riunione dopo lo svolgimento del Congresso a maggioranza di 2/3 dei presenti, senza possibilità di revoca durante il periodo del mandato ricevuto. Nella votazione si esprimono tante preferenze quanti sono i membri da eleggere. Qualora dopo due votazioni non si raggiunga, per tutti i membri da eleggere, il quorum richiesto, si procede ad una successiva votazione esprimendo un numero di preferenze pari a 2/3 dei membri da eleggere. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di probiviro di un organismo con quella di probiviro di un altro.

Articolo 29

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia di categoria che di unione, debbono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 2 mesi dalla presentazione.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di un mese dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali di Federazione e di Unione.

A tutte le parti va inoltre notificata a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità copia del ricorso avanti ai Collegi.

Articolo 30

I Collegi emettono:

- a. ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b. lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati. Sono comunicati alle parti a cura del presidente, ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Articolo 31

I Collegi dei probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci, salvo i dirigenti di cui all'articolo 21, 4° comma.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

il richiamo scritto;

la deplorazione con diffida;

la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;

l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio confederale dei probiviri, su richiesta del socio espulso, può riaprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione.

I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento. A questo fine dovrà essere inoltrata domanda di iscrizione al Comitato direttivo del St della categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente Ust.

I soci espulsi dall'Organizzazione, e che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo della categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria confederale, le Segreterie nazionali e regionali di categoria di 1ª affiliazione e quelle di Ust per i rispettivi livelli di competenza sentiti il St e la Ust dove è avvenuta l'iscrizione.

Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dai rispettivi Collegi dei probiviri entro un mese, pena la loro nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente, dalla Segreteria che l'ha stabilita, al cessare delle cause

che l'hanno determinata. Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto (articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31).

Capitolo IV.

Le strutture regionali e territoriali

Articolo 32

In ogni regione e provincia a statuto autonomo è costituita l'Unione sindacale regionale (Usr).

Sono organi dell'Unione sindacale regionale:

- a. il Congresso regionale;
- b. il Consiglio regionale;
- c. il Comitato esecutivo regionale;
- d. la Segreteria regionale;
- e. il Collegio dei sindaci;
- f. il Collegio dei probiviri.

Le competenze e le modalità di funzionamento di tali organi sono stabilite dai rispettivi Statuti regionali.

Articolo 33

Nell'ambito di ogni regione sono costituite le Unioni sindacali territoriali (Ust) su delibera del Consiglio generale dell'Unione sindacale regionale.

Sono organi dell'Unione sindacale territoriale (Ust):

- a. il Congresso di Ust;
- b. il Consiglio generale di Ust;
- c. il Comitato esecutivo di Ust;
- d. la Segreteria di Ust;
- e. il Collegio dei sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento di tali organi sono stabiliti dai rispettivi statuti di Ust.

Capitolo V.

Rotazione e incompatibilità tra le cariche

Articolo 34

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce — in

tutte le Segreterie orizzontali e verticali — il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica.

Il raggiungimento del 60° anno di età, o del 65° anno nei settori categoriali in cui vige tale limite di età pensionabile (60° anno comunque per le strutture orizzontali a qualsiasi livello), rappresenta causa di cessazione dalla carica di membro di segreteria a qualsiasi livello. Tale disposizione non si applica alle cariche di segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

Norma transitoria

Le disposizioni del primo comma del presente articolo non si applicano agli incarichi di Segreteria conferiti prima della data del IX Congresso confederale.

Su espressa autorizzazione è prevista la facoltà di derogare al 1° comma dell'articolo 34 per gli incarichi di Segreteria da conferire successivamente al IX Congresso confederale fino al X Congresso.

La struttura orizzontale o verticale che intende avvalersi della deroga di cui al comma precedente deve farla deliberare dal proprio Consiglio generale, comunque denominato, a maggioranza qualificata dei 2/3 con precedente e separata votazione.

Articolo 35

Le cariche di membro della Segreteria confederale, della Segreteria nazionale, regionale o territoriale di Federazione di 1^a o di 2^a affiliazione, della Segreteria di Unione regionale e territoriale, di presidente di Comitato provinciale o regionale dell'Inps, di componente i Comitati di gestione dell'Unità sanitaria locale, sono incompatibili tra loro.

Le cariche di Segretario generale e di Segretario generale di Federazione di 1^a affiliazione sono incompatibili con le cariche di Segreteria di Federazione di 2^a affiliazione, quando la dimensione della 1^a risulti superiore ai 75 mila iscritti.

Le cariche di Segretario generale e Segretario generale aggiunto di Unione sindacale regionale (Usr) sono incompatibili con le cariche di Segreteria di Ust, di Fsr e di St di 1^a e 2^a affiliazione.

La carica di membro della Segreteria di Unione regionale con oltre 30 mila iscritti è incompatibile con cariche di Segreteria di Ust, di Fsr e di St, di 1^a e di 2^a affiliazione, ed incompatibile comunque con le altre cariche di cui ai precedenti commi.

La carica di membro della Segreteria di Unione territoriale con oltre 20 mila iscritti è incompatibile con cariche di Segreteria di Usr, di Fsr e di St, di 1^a e di 2^a affiliazione, ed incompatibile

comunque con le altre cariche di cui ai precedenti commi.

Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche: direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili di Enti Cisl (in quanto membri dei Consigli generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

- incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
- candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

I Comitati esecutivi ai vari livelli (confederale, di Usr e Ust, federale e nazionale, regionale e territoriale) sono competenti a designare i rappresentanti delle organizzazioni in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

- la massima funzionalità degli organi sindacali;
- il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
- la piena autonomia del sindacato.

Sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Norma transitoria

Alle disposizioni di cui al 2° comma del presente articolo deve darsi applicazione entro un anno dalla celebrazione dei Congressi delle singole Federazioni.

Articolo 36

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni sindacali regionali, territoriali e delle Federazioni nazionali alla sola condizione di avere un'anzianità di associazione di almeno due anni.

Le Unioni regionali, territoriali e le Federazioni nazionali po-

tranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiori a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal 1° comma del presente articolo.

Articolo 37

I Consigli generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati delle Unioni sindacali regionali, delle Unioni sindacali territoriali e delle diverse articolazioni delle Federazioni nazionali di 1ª e 2ª affiliazione, hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Articolo 38

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alle cariche successive, pena la decadenza da queste ultime. Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera *b* del 6° comma dell'articolo 35 cessa dalle cariche sindacali all'atto dell'accettazione della candidatura.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 decadono dalle cariche sindacali.

I soci decaduti da cariche sindacali di cui al 6° comma, lettera *a*, *b* e *c* e all'ultimo comma dell'articolo 35 hanno il diritto di riassumere le cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a.* dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b.* dopo due anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato al livello regionale;
- c.* dopo tre anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente articolo, sono dichiarate dalle Segreterie competenti per territorio.

Articolo 39

Qualora un membro di diritto del Consiglio generale di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* del precedente articolo 20 venga eletto componente la Segreteria confederale ed opti per quest'ultima carica, resterà membro del Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario confederale.

I membri di diritto del Consiglio generale, se eletti in Segreteria confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 40

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui ai punti *a*, *b* e *c* dell'articolo 35 gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo VI.

Gestioni straordinarie

Articolo 41

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto confederale su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e confederali da parte di organi delle Federazioni nazionali di categoria di 1ª affiliazione o di Sindacati e Federazioni nazionali di 2ª affiliazione, il Comitato esecutivo della Confederazione, a maggioranza di 2/3 dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato esecutivo della Confederazione nei confronti delle Unioni sindacali regionali e territoriali sia per i motivi di cui al precedente comma che nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture categoriali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi confederali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di mesi quattro.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno con-

temporaneamente trasmessi al Collegio confederale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Articolo 42

Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare i sei mesi.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 3 mesi.

Articolo 43

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo 41 può essere nominato un commissario « ad acta » per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Articolo 44

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 41 e 43 possono essere decisi dalle Federazioni nazionali di categoria di 1^a affiliazione o Sindacati di 2^a affiliazione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nell'articolo 42.

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Comitato esecutivo confederale. La mancata pronuncia, nei 15 giorni successivi alla presentazione del ricorso, equivale a ratifica.

Articolo 45

Allorché un organismo di Federazione o di Unione risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengono di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Confederazione che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Confederazione.

Articolo 46

Le norme di cui al precedente articolo 45 valgono per le Federazioni nazionali di categoria di 1^a affiliazione nei confronti delle Federazioni o Sindacati di 2^a affiliazione.

Capitolo VII.

Il coordinamento

Articolo 47

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (confederali e unionali) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 48

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, sub-regionale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria confederale, unionale di regione, unionale sub-regionale competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Articolo 49

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre pos-

sono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

Capitolo VII. Finanza

Articolo 50

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti organi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Articolo 51

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Articolo 52

Per garantire il sostegno confederale ed assicurare la funzionalità della struttura attraverso una equa ripartizione delle risorse è costituita una Cassa confederale di solidarietà, attraverso una aliquota percentuale sul contributo degli associati.

Capitolo IX. Patrimonio

Articolo 53

Il patrimonio della Confederazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni sindacali).

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di

associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 54

La Confederazione risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario confederale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 55

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 56

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

Le Unioni sindacali regionali hanno facoltà di verifica dei bilanci delle Unioni sindacali territoriali.

Capitolo X. Enti della Cisl

Articolo 57

Gli Enti della Cisl, istituiti come strumenti operativi specifici per taluni settori di attività, sono: l'Inas per la previdenza e l'assistenza sociale, lo Ial per la formazione professionale, l'Etsi per il turismo, il tempo libero e la cultura popolare, il Cenasca per la cooperazione e le altre forme di associazione e di gruppo.

Gli Enti espletano la loro attività in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla Cisl e articolano le proprie strutture a livello regionale e territoriale.

I presidenti regionali degli Enti sono eletti nel proprio seno dai Consigli generali delle Unioni sindacali regionali della Cisl,

secondo le modalità previste negli Statuti delle unioni medesime.

I responsabili regionali e territoriali degli Enti, la cui nomina è attribuita agli organismi competenti degli Enti stessi previa consultazione con l'organizzazione sindacale, fanno parte rispettivamente dei consigli generali delle Usl e delle Ust.

Essi partecipano alle relative riunioni con diritto di parola e di elettorato attivo. Non possono essere eletti a cariche esecutive.

Il Consiglio generale della Cisl elegge le presidenze nazionali dell'Inas, dello Ial, dell'Etsi e del Cenasca, e nomina i membri dei consigli direttivi dei quattro Enti, sulla base dei loro statuti che sono approvati sulla base dell'articolo 21 del presente Statuto.

Il Comitato esecutivo della Cisl approva gli statuti degli Enti su proposta dei rispettivi organi, discute e ratifica i bilanci preventivi e consuntivi approvati dagli organi competenti di ciascun Ente ed approva la relazione annuale sulla gestione dei medesimi. I componenti il Collegio confederale dei sindaci costituiscono il Collegio dei sindaci di ciascuno degli enti.

Capitolo XI.

Scioglimento della Confederazione e modificazione dello Statuto

Articolo 58

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso confederale:

- a. dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b. dal Consiglio generale confederale a maggioranza di 2/3;
- c. dalle Federazioni nazionali di categoria di 1^a affiliazione e dalle Unioni sindacali regionali (Usl) su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio generale confederale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni nazionali di 1^a affiliazione e dalle Unioni sindacali regionali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle

strutture, il Consiglio generale — convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso — proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Articolo 59

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso confederale delibera la destinazione ed impiego del patrimonio della Confederazione.

Capitolo XII.

Adeguamenti statutari

Articolo 60

Le Federazioni di categoria e le Unioni regionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio confederale dei probiviri.

Parte seconda

La composizione degli organi confederali

Il Consiglio generale

Il Comitato esecutivo dopo il congresso

Il Comitato esecutivo al 31 dicembre 1984

La Segreteria confederale

Le Commissioni consiliari al 31 dicembre 1984

Il Collegio dei sindaci revisori e il Collegio dei probiviri

Nuova biblioteca CISL

Il Consiglio generale

Aocella Giuseppe	1	
Alberti Luigia	1	3 dal giugno 1984
Alessandrini Giorgio	4	
Altini Francesco	1	deceduto il 16 gennaio 1984
Ambruso Alessio	3	dal dicembre 1981
Ammannati Sergio	2	
Angelini Gianfranco	1	
Angelino Renato	1	
Antoniazzi Sandro	1	
Antonini Primo	1	dal 29 settembre 1982
Apolloni Luigi	3	sino al dicembre 1984
Arconti Gaetano	4	dal 12 dicembre 1983
Armaturo Arnaldo	4	
Avonto Giovanni	3	
Baraldi Voltano	4	sino all'11 dicembre 1983
Baralis Giano	1	dal 4 luglio 1983
Baroni Marisa	1	
Bastianoni Marzio	4	
Bedin Alfredo	4	
Beldi Isaia	4	

* Legenda

- 1 Eletto direttamente dal congresso
- 2 Segretario generale di categoria
- 3 Segretario generale di unione sindacale regionale
- 4 Rappresentante di categoria
- 5 Rappresentante regionale
- 6 Presidente di ente